



COMUNE DI VIANO  
Provincia di Reggio Emilia

---

***REGOLAMENTO  
PER LA CONCESSIONE DI  
FINANZIAMENTI  
E  
BENEFICI ECONOMICI  
AD ENTI PUBBLICI  
E  
PRIVATI.***

**Approvato con deliberazione di C.C. n.23 del 18/03/1991  
Modificato con deliberazione di C.C. n. 02 del 26/03/2014**

## INDICE

[CAPO 1](#): Finalità

[CAPO 2](#): Procedure

[CAPO 3](#): Settori d'intervento

[CAPO 4](#): Soggetti ammessi

[CAPO 5](#): Condizioni generali di concessione

[CAPO 6](#): Assistenza e sicurezza sociale:

- Premesse
- [TITOLO 1°](#) : Assistenza economica
- [TITOLO 2°](#) : Ammissioni in casa di riposo o protette per anziani o inabili
- [TITOLO 3°](#) : Assistenza domiciliare

[CAPO 7](#): Attività sportive e ricreative del tempo libero

[CAPO 8](#): Sviluppo economico

[CAPO 9](#): Attività culturali ed educative

[CAPO 10](#): Tutela dei valori ambientali

[CAPO 11](#): Interventi straordinari

[CAPO 12](#): Disposizioni finali

## **CAPO 1° FINALITA'**

### **ART. 1**

Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 7 agosto 199 , n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche.

### **ART. 2**

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

## **CAPO 2° PROCEDURE**

### **ART. 3**

La Giunta Comunale stabilisce con propria deliberazione la concessione di contributi o di altri benefici a seguito di istanze scritte.

### **ART. 4**

1)Le istanze possono essere promosse, oltre che dai soggetti interessati, anche dagli uffici comunali competenti purché ricorrano le condizioni indicate nel presente Regolamento.

2)Esse devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.

### **ART. 5**

1)Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente e da questo rimesse alla Giunta Comunale.

2)La Giunta tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio stabilisce il rigetto dell'istanza o del suo accoglimento, determinando in questo caso la misura del contributo da concedere, nonché la liquidazione del medesimo.

### **ART. 6**

Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta Comunale a favore di soggetti ed iniziative, che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti ed in contrasto con le norme regolamentari o che posseggono fini di lucro.

**CAPO 3°**  
**SETTORI D'INTERVENTO**

**ART. 7**

1)I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti elencati in ordine alfabetico:

- a)Assistenza e sicurezza sociale;
- b)Attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c)Attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
- d)Cultura e informazione;
- e)Sviluppo economico;
- f)Tutela dei valori ambientali.

**CAPO 4°**  
**SOGGETTI AMMESSI**

**ART. 8**

1)Le concessioni di convenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

- a)di persone residenti sussistendo le motivazione per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
- b)di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- c)di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di persona giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
- d)di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune.

2)Su casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso le altre comunità italiane o straniere da calamità o altri eventi eccezionali oppure per concorrere alle iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali ed economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

**CAPO 5°**  
**CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE**

**ART. 9**

1)Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e le misure dell'intervento richiesto.  
All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento.

2)L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.

#### **ART. 10**

Per fronteggiare le situazioni di bisogno non differibili nel tempo per l'erogazione del contributo "una tantum" non superiore a L: 200.000 (duecentomilalire) sarà effettuata sulla base di proposte scritte dal responsabile del settore competente, controfirma dal Sindaco o Assessore competente e dal Segretario Comunale.

#### **ART. 11**

1)Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per **l'effettuazione della loro attività**, l'istanza deve essere corredata dal **programma annuale di attività nonché dal relativo preventivo finanziario**.

2)Qualora i soggetti di cui al punto 1) avessero **già fruito del contributo dell'ente, oltre al preventivo e programma per il nuovo anno, essi dovranno presentare il rendiconto relativo alla gestione precedente**.

#### **ART. 12**

1)Per gli Enti pubblici e privati, le associazioni e i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per **l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale**, l'istanza di concessione deve essere corredata dal **programma dettagliato della manifestazione** o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e **del preventivo finanziario** nel quale risultino **le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate** con le quali si propone di fronteggiarle.

2)Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento in manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune stesso.

3)La concessione dell'intervento è vincolata dall'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

#### **ART. 13**

1)Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

2)Il patrocinio in manifestazioni, iniziative e progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione Comunale.

3)La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari o agevolazioni, per questi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente Regolamento.

4) Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

**CAPO 6°**  
**ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE**

**Omissis dall'art.14 all'art 39**

**Parte sostituita da Regolamento per l'erogazione di contributi economici di natura assistenziale approvato con deliberazione di C.C.n. 2 del 26/03/2014**

**CAPO 7°**  
**ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO**

*Art.40*

- 1) Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.
- 2) Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico – motorie ricreative del tempo libero.
- 3) Il comune può concedere contributi una – tantum alle società ed associazioni di cui ai comma 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.
- 4) Gli interventi di cui ai comma precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti capi II IV e V

**CAPO 8°**  
**SVILUPPO ECONOMICO**

*Art.41*

- 1) Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti in particolare:
  - a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgono una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;

- b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune;
  - c) al concorso per manifestazioni e iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
  - d) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;
  - e) a contributi delle associazioni Pro-Loce e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale;
- 2) Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale e di uso pubblico.  
La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali da parte della competente Commissione Provinciale.
- 3) Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione delle manifestazioni.  
Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.
- 4) Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto.
- 5) La concessione di contributi per le finalità di cui al precedente primo comma avviene con l'osservanza delle modalità di cui agli artt.11 e 12.

## **CAPO 9° ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE**

### *Art.42*

- 1) Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzate principalmente:
- a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale ;
  - b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico ;
  - c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
  - d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e quelle con altre comunità nazionali o straniere;
  - e) a contributi delle associazioni Pro - loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

- 2) Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale e di uso pubblico. La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali da parte della competente Commissione Provinciale
- 3) Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione delle manifestazioni. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.
- 4) Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto.
- 5) La concessione di contributi per le finalità di cui al precedente primo comma avviene con l'osservanza delle modalità di cui agli artt.11 e 12.

**CAPO 9°**  
**ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE**

*Art.42*

- 1) Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzate principalmente:
  - a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
  - b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
  - c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali, e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
  - d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra giovani del Comune e quelle con altre comunità nazionali o straniere;
  - e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

*Art.43*

- 1) La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta, sia per il contenuto qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.
- 2) Le concessioni sono effettuate con l'osservanza delle procedure e condizioni stabilite dai precedenti capi II IV e V.

**CAPO 10°  
TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI**

*Art.44*

- 1) Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei lavori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:
  - a) al sostegno dell'attività di associazione, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente.
  - b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
  - c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni utili per la loro protezione .
- 2) Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti capi II, IV e V.

**CAPO 11°  
INTERVENTI SPECIALI**

*Art.45*

- 1) Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari
- 2) La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.
- 3) Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi di attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dai precedenti capi II, IV e V.

**CAPO 12°  
DISPOSIZIONI FINALI**

*Art.46*

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno in cui a seguito del favorevole esame dell'organo regionale di controllo diviene esecutivo.
- 2) Il Segretario Comunale ne dispone, a mezzo degli uffici comunali, la pubblicazione ai sensi del 1° comma dell'art.47 della Legge 8 giugno 1990, n.142

C:\Documents and Settings\protocollo\Impostazioni locali\Temporary Internet  
Files\Content.IE5\CYTI4OD2\28 CONCESSIONE FINANZIAMENTI E BENEFICI  
ECONOMICI.doc